



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER IL VENETO

**INAUGURAZIONE DELL'ANNO
GIUDIZIARIO
2020**

**Requisitoria del Procuratore regionale
Paolo Evangelista**

L'inaugurazione dell'anno giudiziario costituisce la sede naturale per raccogliere le riflessioni sull'effettività degli istituti e degli strumenti utilizzati dalla Giustizia contabile e per "rendere conto" alla Comunità veneta dei risultati conseguiti da questa Procura nel 2019, a tutela dell'integrità e della economicità nella gestione dei bilanci pubblici e dell'efficienza amministrativa.

Nei ristretti tempi assegnati cercherò di focalizzare l'attenzione su alcune delle fattispecie di danno più significative, al fine di trarre spunti di comune riflessione.

ATTIVITÀ DELLA PROCURA REGIONALE PER IL VENETO

1. L'ANALISI DEI DATI STATISTICI

Per un *report* analitico dei dati relativi all'attività svolta dalla Procura rinvio alle tabelle allegate alla relazione, corredate da alcuni grafici esplicativi.

In questa sede meritano un approfondimento solo alcune rilevazioni.

Al riguardo ritengo che nell'anno appena trascorso si possano riscontrare tutti indicatori e *standard* qualitativi attestanti un notevole impegno di questa Procura regionale.

Gli atti depositati in giudizio, tra citazioni, ricorsi per provvedimenti cautelari ed appelli, sono stati 41 mentre il numero complessivo delle istruttorie pendenti alla data del 31 dicembre 2019 risulta pari a n. **6.214**, registrandosi un aumento delle istruttorie aperte a seguito di *notitia damni* (n. **1.548**) rispetto all'anno precedente (1.415).

L'attività inquirente svolta nell'anno ha comportato n. **378** richieste istruttorie e si è incrementato il numero delle deleghe di indagini alla Guardia di Finanza (n. **106**).

Un dato che reputo di rilievo, nell'ottica dell'efficienza e dell'effettività della tutela risarcitoria, è quello concernente gli importi **recuperati ed incamerati** nel 2019, gran parte nei bilanci di Enti veneti, sia in esecuzione di sentenze di condanna sia a seguito di riparazioni 'spontanee' da parte dei presunti responsabili (€ **3.559.353,14**).

Parimenti positivo è il dato relativo all'emissione di provvedimenti di sequestri conservativi *ante causam* e nel corso del giudizio di merito per un ammontare complessivo di € **47.421.498,81**, alcuni dei quali sono assolutamente innovativi in quanto hanno avuto oggetto beni **non ubicati in Italia** con i conseguenti complessi adempimenti procedurali da seguire.

A livello di informatizzazione, grazie alla lodevole attività collaborativa tra il personale della Sezione giurisdizionale e quello della Procura, si è proceduto alla verifica ed attuazione del sistema Giu.Di.Co. (Giustizia Digitale Contabile), in previsione dell'ormai imminente avvio del processo contabile telematico.

Per la fase istruttoria, a seguito di apposite direttive impartite agli organi investigativi delegati, si è riusciti ad acquisire gli atti di indagine in formati standardizzati, in modo da rendere più agevole, ai difensori degli invitati a dedurre, la consultazione del “fascicolo istruttorio digitale”.

L’impegno e le energie profuse in questi ultimi anni nell’informatizzazione dell’Ufficio hanno peraltro consentito, anche nel corso del recente periodo emergenziale per il *covid 19*, il **regolare funzionamento** dell’Ufficio di Procura da remoto ovvero con gran parte del personale in *smart working*.

Non meno rilevante, in termini di efficienza del servizio giustizia, è il dato concernente **i tempi occorrenti per lo svolgimento del processo di responsabilità amministrativa** presso la Sezione giurisdizionale veneta: la sentenza di I grado viene emessa mediamente in circa **7 mesi** dopo il deposito dell’atto di citazione in giudizio che, ai sensi dell’art. 88, comma 3 del C.g.c., deve essere notificato 90 gg. liberi prima della data di fissazione dell’udienza con decreto presidenziale.

Peraltro, il processo contabile di durata irragionevole, in cui può essere anche convenuto un amministratore pubblico che non abbia commesso alcun illecito di rilevanza penale, costituisce indubbiamente “di per sé una pena”, come evidenziava Carnelutti per il processo penale.

Impegnativa inoltre è risultata l’attività per l’elaborazione della memoria conclusionale in occasione del giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione Veneto, in considerazione della mole di documentazione contabile acquisita in sede istruttoria e messa a disposizione dai valenti colleghi magistrati del controllo.

1.1. IL SIGNIFICATIVO NUMERO DELLE ARCHIVIAZIONI E L’INFONDATA TESI SECONDO LA QUALE LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA SIA OSTATIVA AD UN AGIRE EFFICIENTE DELLA P.A.

Alcune riflessioni inoltre si impongono in relazione alla significativa percentuale

di provvedimenti di archiviazione (n. 768) rispetto alle istruttorie aperte (1.548).

Al riguardo osservo che sovente le denunce di asseriti danni erariali sono presentate da consiglieri di minoranza di Enti territoriali, i quali sottolineano *sic et simpliciter* la diseconomicità o la ingiustificata eccessiva onerosità di delibere di spesa approvate; ebbene in questi casi è configurabile tutt'al più una responsabilità politica degli Amministratori in carica che non può e non **deve** essere oggetto di sindacato del giudice contabile¹.

L'istruttoria deve viceversa essere avviata, anche d'ufficio da notizie apparse sulla stampa, solo qualora si rinvenivano costi dell'Ente indebiti - il cd. **danno erariale** - ovvero spese sostenute o mancate entrate *contra legem*, in violazione della disciplina normativa e regolamentare di settore.

Una condotta *contra legem*, nella specie del precetto costituzionale del "buon andamento" della P.A., ex art. 97 Cost., è ravvisabile nelle eccezionali ipotesi di scelte economiche manifestamente irragionevoli e irrazionali (la scarsa casistica giurisprudenziale ne è una riprova).

Nel caso in cui vengano segnalate (di regola da privati cittadini) situazioni di non ottimale gestione di società partecipate pubbliche cd. *in house providing* - che oggi rientrano pacificamente nella cognizione del giudice contabile²- non sono parimenti sindacabili le scelte imprenditoriali, a meno che non risultino palesemente illogiche ed irrazionali previa una valutazione *ex ante*.

Così come non è configurabile *ex se* ovvero automaticamente una responsabilità in

¹ Il legislatore, al fine di evitare paralisi decisionali degli Amministratori di Enti territoriali ha giustamente prescritto "...l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali", art. 1, comma 1, della l. 14 gennaio 1994, n. 20

² Con la sentenza 'storica' n. 26283/2013 avvenne una importante e significativa apertura della Suprema Corte che, partendo da un approccio 'sostanzialistico', non rinvenne "un vero e proprio rapporto di alterità tra la pubblica amministrazione e la società che di essa si serve" ed affermò la giurisdizione della Corte dei conti nei casi di *mala gestio* di **cd. società in house**, solo formalmente private, ma di fatto enti strumentali per l'apporto finanziario esclusivo di soci pubblici, per l'esercizio dell'attività in prevalenza a favore dei soci stessi e per la sottoposizione ad un controllo 'analogo' a quello esercitato dagli enti pubblici partecipanti; l'orientamento giurisprudenziale è stato poi di fatto recepito nel T.U. delle società partecipate.

capo al *management* di una società partecipata pubblica che registri una perdita in un esercizio finanziario.

Con riferimento poi al cd. **elemento soggettivo** della responsabilità amministrativa rimane sempre onere della Procura comprovare la sussistenza di condotte dolose o, in deroga ai canoni civilistici risarcitori, solo **gravemente** colpose, sempre previa valutazione *ex ante* del contesto in cui sono stati adottati provvedimenti reputati illegittimi.

Se si esaminano inoltre le sentenze di condanna emesse dalle sezioni regionali e centrali della Corte dei conti degli ultimi anni reputo che si possa agevolmente constatare che sono state esaminate fattispecie di responsabilità amministrativa di particolare gravità.

Non trova pertanto alcun fondamento la tesi secondo la quale la funzione esercitata dal PM contabile favorisca la cd. paralisi della firma dei dirigenti, per il timore di commettere errori, ed incentivi la cd. burocrazia difensiva o, nell'ambito della responsabilità sanitaria, la cd. medicina difensiva.

Le cause ostative alla efficienza dell'agire dalla P.A. hanno ben altra origine, tra cui la (eufemisticamente) complessa disciplina normativa e regolamentare da applicare, ad esempio in materia di appalti pubblici ed immagino, al contrario, una pericolosa deresponsabilizzazione dei dirigenti pubblici laddove rispondano dei danni finanziari a loro imputabili **esclusivamente a titolo di dolo**.

2. LE FATTISPECIE DI RESPONSABILITA' FINANZIARIA INDIVIDUATE

2.1. IL DANNO PER VIOLAZIONE DEL DOVERE DI ESCLUSIVITA' DI PUBBLICI DIPENDENTI IN PARTICOLARE NELLA SANITA'

Prima di illustrare sinteticamente alcune fattispecie di danni finanziari che hanno costretto la Procura ad esercitare l'azione risarcitoria ritengo opportuno - e con forza - rimarcare la presunzione di non colpevolezza dei convenuti in giudizio fino alla sentenza definitiva ovvero fino all'avvenuto riscontro delle ipotesi accusatorie del PM contabile, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.

Nel 2019 si sono accertati numerosi casi nell'ambito del *genus* della cosiddetta incompatibilità dei pubblici dipendenti e sono state depositate citazioni nelle quali si stigmatizzava il contestuale svolgimento di attività professionali da parte di medici presso Ulss e presso centri privati convenzionati, in violazione della normativa costituzionale, primaria e contrattuale, che sancisce la tendenziale unicità del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale.

Qualora la Sanità pubblica, per realizzare la propria *mission* istituzionale in funzione della crescente domanda di prestazioni diagnostiche richieste dai cittadini, si avvalga del supporto di centri privati convenzionati o accreditati, non è consentito ai medici dipendenti delle Ulss percepire remunerazioni aggiuntive e, soprattutto, distrarre tempo ed energie lavorative prestando servizio, senza autorizzazione, presso le predette strutture private convenzionate.

2.2. IL C.D. 'DANNO ALLA CONCORRENZA' IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

Nello scorso anno la Procura Regionale ha esaminato diverse fattispecie in materia di appalti pubblici per il cd. danno alla concorrenza ovvero per il danno per il mancato rispetto delle norme³ dell'evidenza pubblica nella scelta delle imprese appaltatrici nonché dei principi imperativi di **imparzialità e buon andamento** della P.A. (art. 97 Cost.) nonché della libera **concorrenza** (art. 117, comma 2, lett. e) Cost.) .

In questi casi, oltre alla lesione arrecata ai potenziali aggiudicatari di una commessa pubblica per violazione dei principi di massima partecipazione e libertà di concorrenza, è riscontrabile in concreto un pregiudizio economico, arrecato all'Amministrazione pubblica appaltante, per non aver potuto beneficiare

³ In tema di conseguenze giuridiche derivanti dalla patologia della c.d. "Deliberazione a contrarre", tra le quali la **nullità del contratto** ex art. 1418 c.c. in violazione di norme pubblicistiche 'imperative' sulle procedure di gara, si veda *ex multis* Cass. sez. I, 24 aprile 2019, n. 11202.

dell'offerta economica e qualitativa più favorevole conseguente ad una corretta competizione tra imprese.

In un giudizio, preceduto da sequestro conservativo *ante causam* e conclusosi con una recente sentenza di condanna di € 23.000,00 con parziale accoglimento della richiesta risarcitoria, la Procura ha citato un direttore di una Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (**ex casa di riposo per anziani**) per l'acquisto di fornitura sanitaria in assenza di una valutazione comparativa del prodotto da acquistare, sia da un punto di vista economico e qualitativo ma anche sotto il profilo di una motivata e ragionevole verifica del rapporto costi/benefici.

Con l'ausilio di un consulente esperto della materia, in particolare, è stato effettuato un confronto con acquisti effettuati da altre strutture sanitarie, ed il prezzo pagato dall'Ipab risultava assolutamente sproporzionato alle esigenze dello stesso Ente pubblico.

Al riguardo è da sottolineare che negli ultimi anni questa Procura ha dato (e darà) priorità alle istruttorie riguardanti il non corretto utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche **nel sistema socio-sanitario veneto** e ciò anche per effetto della scelta (oculata) ordinamentale della Regione negli scorsi anni di **mantenere la natura pubblicistica delle ex IPAB** a differenza, ad esempio, del sistema socio-sanitario della Lombardia dove si è data la possibilità di optare per il modello privatistico delle fondazioni escludendo, in questo modo, la giurisdizione della Corte dei conti.

2.3. INDEBITA UTILIZZAZIONE DI FONDI PUBBLICI DESTINATI ALLA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

Una complessa istruttoria ha riguardato il non corretto utilizzo di ingenti risorse finanziarie, pari a circa **24 milioni di euro** che, su iniziativa della Giunta *pro tempore* della Regione Veneto, non furono utilizzate per le finalità espressamente indicate nelle rispettive leggi di finanziamento.

E' stato accertato in particolare che i fondi distratti e utilizzati anche per i lavori di

restauro di una istituzione ecclesiastica erano in realtà originariamente destinati alle finalità della salvaguardia della laguna di Venezia.

Per effetto dell'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento di parte del danno erariale in contestazione l'azione risarcitoria è stata esercitata per un importo minore e parzialmente accolta, con sentenza n. 181/2019 di condanna al pagamento di euro **764.400,00** in favore della Regione Veneto.

2.4. DANNO CONSEGUENTE A ILLEGITTIMA PROROGA DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI

A seguito di accertamenti delegati alla Guardia di Finanza di Padova sono stati convenuti in giudizio il Direttore generale ed il responsabile coordinatore del servizio approvvigionamenti di una importante *multiutility* a totale proprietà pubblica, cioè una società soggetta alla direzione e al coordinamento dei Comuni soci in base all'art. 30 del TUEL (Conferenza dei Servizi), che svolge una serie di servizi di rilevanza pubblica.

Sono stati contestati in particolare il mancato tempestivo espletamento di procedure di gara, l'illegittimità di una serie di proroghe contrattuali travalicando i limiti della c.d. "proroga tecnica" - per il tempo necessario a consentire l'aggiudicazione di una nuova gara - ed il conseguente accollo di maggiori e ingiustificati oneri in favore dell'impresa appaltatrice.

Nel giudizio di I grado, che si è concluso con sentenza n.20/2020 di condanna per l'importo complessivo di € **300.000,00**, è avvenuto l'apprezzato intervento *adiuvandum* della pretesa risarcitoria della Procura da parte dell'azienda multiservizi danneggiata.

2.5. LE AZIONI RISARCITORIE PER IL RISTORO DEL DANNO ALL'IMMAGINE DELLA P.A. CONSEGUENTE A REATI IMPUTATI A DIPENDENTI E/O AMMINISTRATORI PUBBLICI

Anche nel corso del 2019 sono da registrare casi in cui l'azione della Procura è stata

esercitata per contrastare condotte penalmente rilevanti che hanno arrecato un danno all'immagine ed al prestigio dell'Amministrazione di appartenenza determinato, di regola ed in via equitativa, in una misura non inferiore **al doppio dell'ammontare degli illeciti vantaggi** economici conseguiti.

In presenza peraltro di un alto tasso di estinzione dei processi penali, per intervenuta prescrizione, l'azione del PM contabile ha consentito di non vanificare, in diversi casi, il dispendio di risorse investigative spese in sede penale ed assicurato la tutela, sotto il profilo finanziario, delle Amministrazioni Pubbliche vittime di condotte illecite dei propri dipendenti.

2.6. L'INTERVENTO INTEGRATIVO DELLA PROCURA CONTABILE NELLA LOTTA ALLA CORRUZIONE: L'EPILOGO DELLA VICENDA DEL MO.S.E.

La sentenza di condanna n. 239 del 2019 al pagamento di € **6.900.000,00**, emessa nei confronti del presidente e del vice presidente *pro tempore* del Consorzio Venezia Nuova e, in solido, dello stesso CNV, costituisce l'**epilogo** delle azioni risarcitorie promosse da tutti i magistrati assegnati nel tempo a questa Procura nei confronti dei protagonisti in negativo della vicenda corruttiva per la realizzazione del MO.S.E, tra le più sconcertanti della storia recente delle Istituzioni venete.

Per la determinazione del danno erariale, nel giudizio sopra richiamato, la Procura ha ritenuto di avvalersi del criterio della traslazione dell'importo delle tangenti in termini di "maggior costo" dell'opera o della prestazione⁴, considerando che le 'tangenti' erogate abbiano comunque influito anche sulla formazione del cd. prezzo chiuso, oltre che influire sul sistema dei controlli, con possibili riflessi sulla qualità dell'opera e conseguente aggravio di costi sull'Amministrazione.

L'importo complessivo delle sentenze di condanna (confermate quasi integralmente in appello) emesse nei confronti di coloro che, dalla nobile iniziativa di salvaguardare una città patrimonio dell'umanità, hanno cercato di lucrare

⁴ Corte dei conti, sez. I, 23 aprile 2008, n. 186; Sez. III centr. App., n. 572/2012

rilevanti illeciti profitti personali, è pari ad € 20.441.305,00 .

L'impegno della Procura ora è finalizzato a monitorare l'attività esecutiva delle sentenze di condanna esercitando anche, a tutela del credito erariale, azioni revocatorie e simulatorie per rendere inefficaci atti di dispersione di beni dei soggetti condannati.

Sono invece tutt'ora in corso di approfondimento istruttorio alcune condotte che avrebbero causato aggravio di costi ed ingiustificati ritardi nella fase del completamento delle opere, quanto mai sospirato dopo l'angoscioso ripetersi, nell'autunno dello scorso anno, dei danni alla città lagunare legati al fenomeno dell'acqua 'granda' .

2.7. IL RILEVANTE DANNO ERARIALE CONSEGUENTE A ILLECITA FRUIZIONE DI INCENTIVI PER LA PRODUZIONE CON FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA ELETTRICA

Agli inizi dell'anno scorso, a seguito di delega di questa Procura e di quella della Procura contabile del Trentino A.A. sede di Bolzano è stata svolta, con elevata capacità professionale, una complessa attività istruttoria da Nuclei di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza dislocati in più Comandi territoriali che ha accertato rilevanti danni erariali derivanti dall'indebita percezione di contributi del "I Conto Energia" e degli incentivi previsti "per il ritiro dedicato dell'energia a prezzi minimi garantiti" da parte di una società capogruppo, con sede originariamente a Padova e successivamente spostata a Bolzano.

La delega a sua volta trae origine da una segnalazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera per reati di truffa aggravata ai danni dello Stato, nei confronti di amministratori di fatto e di diritto di un gruppo tedesco che avrebbe ottenuto per diversi anni incentivi pubblici italiani per il fotovoltaico.

In sintesi è stato accertato che una società capogruppo, proprietaria di maxi impianti fotovoltaici in Basilicata, ha locato gli stessi a 40 società veicolo aventi

tutte la sede legale presso il medesimo studio professionale, prive di uffici, organizzazione imprenditoriale e dipendenti, interamente partecipate dalla stessa capogruppo.

Tale artificioso frazionamento in 246 impianti fotovoltaici era in realtà finalizzato a far risultare, mediante false dichiarazioni rese al G.S.E., che ciascuno dei suddetti parchi fossero in realtà di potenza inferiore a 50 kilowatt, presupposto per ottenere gli incentivi in argomento.

L'esito dell'attività istruttoria ha dato impulso ad un sequestro conservativo di beni, alcuni ubicati anche in Germania, autorizzato dal Presidente della Sezione Giurisdizionale per il Veneto e confermato integralmente dal giudice designato fino alla concorrenza di **44.908.671,05** euro alla società capogruppo, alle 40 società 'veicolo' e ad 8 persone fisiche italiane e tedesche, per il danno realizzatosi quando la sede legale e operativa delle società percettrici era a Padova.

Al riguardo corre l'obbligo di sottolineare che in questo caso si assiste ad impiego di capitali esteri nella *green economy* per acquisire illeciti proventi pubblici e non per investimenti produttivi, così come desta non poca perplessità il fatto che vi siano società nel settore aventi sede legale in questa Regione tuttavia con impianti produttivi ubicati in prevalenza nel Sud Italia.

Ringraziamenti e conclusioni

A conclusione della relazione mi sento di assicurare che i compiti affidati a questa Procura saranno svolti con rigore ed equilibrio, confortato sia dalla valida collaborazione dei colleghi Di Maio, Daino, Dimita e Pasero - subentrata al collega Mingarelli che si è trasferito nella Procura emiliana dopo una lunga ed encomiabile esperienza professionale in Veneto - sia dall'impegno lavorativo leale e proficuo di tutto il personale amministrativo che anche da 'remoto' ha dato prova della sua valentia.

Sono inoltre sicuro di poter continuare a confidare, per l'espletamento delle numerose indagini delegate, nella professionalità e disponibilità del Generale

Comandante Regionale della Guardia di Finanza, del Generale Comandante Provinciale di Venezia, dei Comandanti Provinciali, degli Ufficiali e Sottufficiali tutti che operano sul territorio fornendo il loro qualificato e indispensabile apporto.

Un riconoscimento va al Generale Comandante della Legione Veneto dell'Arma dei Carabinieri ed ai Comandanti dei reparti specializzati (NAS) per la dedizione e la sensibilità dimostrata nel corrispondere alle istanze della Procura erariale.

Anche quest'anno devo rimarcare l'armonia istituzionale instauratasi con i colleghi delle Procure della Repubblica, con la Magistratura amministrativa, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e con tutti gli Organi ispettivi dei quali questo Ufficio Requirente si è avvalso per le proprie attività.

Un'attestazione di stima va manifestata alla classe forense, per l'indiscussa competenza - accompagnata da correttezza professionale - dimostrata dai difensori nell'espletamento dei loro delicati compiti di patrocinio, pur nella naturale contrapposizione delle parti.

Una corretta dialettica processuale tra le parti, non dobbiamo mai dimenticarlo, è condizione imprescindibile per realizzare quello che S. Satta definiva *"l'umanità del giudizio"*⁵.

Non posso non manifestare altresì il mio plauso agli Organi di informazione, sempre attenti alle iniziative assunte dalla Corte dei conti, che sovente riescono a portare a conoscenza della Procura fatti che, in mancanza di segnalazione per le vie ordinarie, rimarrebbero ignoti.

Un particolare ringraziamento infine intendo indirizzare ai cittadini che sempre più numerosi vedono nella Procura e **nella magistratura contabile tutta un**

⁵ **Salvatore Satta**, nel suo scritto *Un giudizio di conciliazione ovvero la giustizia di Evaristo*, in Riv. Dir. Comm., 1963, p.230, affermava che *"E' ammissibile che noi perdiamo la nostra vita a scrivere trattati di diritto processuale, a parlare di azione, di rapporto processuale, di legittimazione e di simili bizantinismi? Tutte queste cose valgono certamente, anzi hanno un immenso valore, quando però non siano fini a se stesse, quando ci sia alla base della speculazione giuridica un accordo fondamentale sul fine, che illumina i concetti e dà loro una razionalità che è altrimenti del tutto fittizia. Se manca questo, se manca l'umanità del giudizio, tutto si riduce a un gioco, la scienza, la scuola, la giustizia"*

fondamentale presidio a tutela della legalità finanziaria e mi sento di poter assicurare loro che daremo il massimo contributo per valorizzare le energie migliori della Comunità veneta, **lottando con fermezza ed equilibrio contro ogni spreco di denaro pubblico**, accantonando le opinioni personali, obbedendo soltanto alla legge ed avendo come guida sicura la Costituzione.

Nel ringraziare per l'attenzione riservatami, chiedo al Sig. Presidente di dichiarare aperto, in nome del Popolo Italiano, l'anno giudiziario 2020 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti del Veneto.

Paolo Evangelista

Tabelle statistiche

**PERSONALE DI MAGISTRATURA
in servizio al 31.12.2019**

Procuratore Regionale	Paolo Evangelista
Vice Procuratore Generale	Giancarlo Di Maio
Vice Procuratore Generale	Alberto Mingarelli
Vice Procuratore Generale	Mariapaola Daino
Vice Procuratore Generale	Francesca Dimita
Sostituto Procuratore Generale	Federica Pasero

PERSONALE AMMINISTRATIVO in servizio al 31.12.2019

Dipendenti

Raffaella Brandolese (*funzionario preposto*)

Adele Cambruzzi

Catello Capece

Francesca Cosentino

Marco Curti

Mariangela D'Amico

Francesca Garlisi

Patrizia Moro

Nicoletta Negrini

Oriana Padovan

Carolina Pecoraro

Massimiliano Possamai

Giovanni Battista Ristori

Catia Turchetto


Damiano Vianello

SITUAZIONE DELLE ISTRUTTORIE


<i>Tipologia</i>	<i>n.</i>
<i>PENDENTI al 1.1.2019</i>	<i>5.469</i>
Aperte	1.548
Archiviazioni <i>(escluse le archiviazioni immediate)</i>	768
Numero atti di citazione	35
<i>PENDENTI al 31.12.2019</i>	<i>6.214</i>

ISTRUTTORIE ANNO 2019

Provenienza delle denunce



TIPOLOGIA DELLE DENUNCE PERVENUTE



ATTI DEPOSITATI

<i>Tipologia</i>	<i>n.</i>
Citazioni	35
Controricorso in Cassazione per regolamento preventivo di giurisdizione proposto dai convenuti	=
Sequestri	5
Azioni revocatorie/simulazione	=
Appelli	1
Istanze fissazione termine resa del conto	
Istanze fissazione udienza nel giudizio per resa del conto	=

ATTIVITÀ ISTRUTTORIA


<i>Tipologia</i>	<i>n.</i>
Inviti a dedurre	50
Richieste istruttorie/Decreti	378
Audizioni personali	32
Deleghe alla P.G.	47

EVOLUZIONE DELL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO DAL 2015 AL 2019

<i>Anno</i>	<i>Istruttorie pendenti</i>	<i>Citazioni</i>	<i>Archiviazioni</i> <i>(comprese le archiviazioni immediate)</i>	<i>Sequestri</i>
2015	7.655	38	1.078	2
2016	5.839	49	2.761	3
2017	5.208	68	2.075	4
2018	5.469	48	1.084	5
2019	6.214	35	910	5

TEMPI DI CONCLUSIONE DEI GIUDIZI DI I GRADO 2016-2019

<i>Anno</i>	2016	2017	2018	2019
<i>Numero giorni di definizione dei singoli giudizi</i>	305	169	167	631
	469	240	207	603
	303	139	126	82
	238	301	222	94
	238	176	168	383
	249	261	264	337
	214	162	314	243
	239	194	166	253
	323	62	207	196
	281	230	176	92
	329	225	188	525
	322	183	128	181
	229	219	1356	169
	222	196	200	236
	228	164	153	192
	388	178	154	175
	222	167	76	147
	250	44	171	197
	194	45	208	245
	281	37	306	170
	530	45	98	169
	122	45	187	293
	237	35	243	238
	218	45	121	225
	229	35	40	52
	392	35	203	185
	214	44	119	273
	264	44	170	216
	349	44	278	157
	183	35	302	205
	346	35	339	42
	244	35	180	28
	166	35	208	252
	175	35	175	274
	216	35	105	200
	46	35	352	228
	309	35	274	75
	397	35	148	35
	223	35	147	58
	220		240	187
	205		136	192
	347		210	54
198		154		
196		21		
		21		
		210		
		42		
		46		
		42		
		48		
		53		
<i>Media giorni</i>	262	105	186	223
<i>Media mesi</i>	8,6	3,4	6,1	7,3



* Nel 2017 la media dei mesi per la conclusione dei giudizi di I grado è notevolmente inferiore a seguito di n. 24 procedimenti monitori (si veda la relativa tabella).

ATTIVITA' ISTRUTTORIA DELEGATA AI COMANDI DELLA GUARDIA DI FINANZA

COMANDO REGIONALE VENETO VENEZIA

ANNO	2017	2018	2019
Deleghe giacenti al 1° gennaio	46	64	79
Deleghe ricevute nell'anno	68	64	38
Deleghe evase nell'anno	50	49	49
Deleghe giacenti al 31 dicembre	64	79	68
Danno erariale segnalato	€. 187.053.295	€. 43.035.228	€. 84.362.263

COMANDO PROVINCIALE VENEZIA

ANNO	2017	2018	2019
Deleghe giacenti al 1° gennaio	28	28	44
Deleghe ricevute nell'anno	16	28	10
Deleghe evase nell'anno	18	12	23
Deleghe giacenti al 31 dicembre	28	44	31
Danno erariale segnalato	€. 147.935.710	€. 5.612.493	€. 71.949.889

COMANDO PROVINCIALE VICENZA

ANNO	2017	2018	2019
Deleghe giacenti al 1° gennaio	1	8	5
Deleghe ricevute nell'anno	12	4	7
Deleghe evase nell'anno	5	7	5
Deleghe giacenti al 31 dicembre	8	5	7
Danno erariale segnalato	€. 15.217.529	€. 1.155.963	€. 36.943

COMANDO PROVINCIALE ROVIGO

ANNO	2017	2018	2019
Deleghe giacenti al 1° gennaio	8	7	8
Deleghe ricevute nell'anno	4	2	1
Deleghe evase nell'anno	5	1	1
Deleghe giacenti al 31 dicembre	7	8	8
Danno erariale segnalato	€. 126.625	=	€. 1.055.353

COMANDO PROVINCIALE BELLUNO

ANNO	2017	2018	2019
Deleghe giacenti al 1° gennaio	2	5	4
Deleghe ricevute nell'anno	4	4	2
Deleghe evase nell'anno	1	5	5
Deleghe giacenti al 31 dicembre	5	4	1
Danno erariale segnalato	€. 3.687.440	€. 40.225	€. 544,00

COMANDO PROVINCIALE PADOVA

ANNO	2017	2018	2019
Deleghe giacenti al 1° gennaio	1	10	13
Deleghe ricevute nell'anno	17	15	8
Deleghe evase nell'anno	8	12	6
Deleghe giacenti al 31 dicembre	10	13	15
Danno erariale segnalato	€. 10.281.249	€. 19.984.220	€. 10.266.326

COMANDO PROVINCIALE TREVISO

<i>ANNO</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Deleghe giacenti al 1° gennaio	1	2	0
Deleghe ricevute nell'anno	8	3	2
Deleghe evase nell'anno	7	5	1
Deleghe giacenti al 31 dicembre	2	0	1
Danno erariale segnalato	€ 7.949.892	€ 12.673.557	€ 501.202

COMANDO PROVINCIALE VERONA

<i>ANNO</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Deleghe giacenti al 1° gennaio	5	6	79
Deleghe ricevute nell'anno	7	8	38
Deleghe evase nell'anno	6	9	49
Deleghe giacenti al 31 dicembre	6	5	68
Danno erariale segnalato	€ 1.854.850	€ 3.568.770	€ 84.362.263

SITUAZIONE DEI CONTI GIUDIZIALI

	<i>Totale</i>
<i>Giacenza al 1.1.2019</i>	0
Conti pervenuti dalla sezione	2.119
Esaminati	2.119
<i>Giacenza al 31.12.2019</i>	0

SOMME RECUPERATE AL DI FUORI DEL GIUDIZIO

RIPARAZIONI SPONTANEE

<i>Anno</i>	<i>senza attività istruttoria</i>	<i>a seguito di attività istruttoria</i>	<i>a seguito di invito a dedurre</i>	<i>in corso di giudizio</i>	<i>a seguito apertura istruttoria (escussione polizze fidejussorie: tasse autom, ecc)</i>	<i>Totale per anno</i>
2015	=	€. 4.929.043,41	€. 227.315,36	€. 445.021,06	€. 19.015,97	€. 5.620.395,80
2016	€. 257.031,48	€. 16.869.535,65	€. 15.224,00	€. 50.451,91	=	€. 17.192.243,04
2017	€. 71.706,23	€. 1.296.121,18	€. 5.000,00	€. 374.223,81	€. 141.490,11	€. 1.888.541,33
2018	€. 4.214,52	€. 231.977,08	€. 14.148,84	€. 71.019,80	=	€. 321.360,24
2019	€. 8.584,49	€. 378.714,20	€. 9.000,00	=	=	€. 396.298,69

GIUDIZI DEFINITI CON PROCEDIMENTO MONITORIO

<i>Anno di riferimento</i>	<i>n.</i>	<i>Importi richiesti dalla Procura</i>
2015	2	€ 2.500,00
2016	4	€ 16.041,23
2017	24	€ 53.750,00
2018	4	€ 14.500,00
2019	3	€ 9.441,18

GIUDIZI DEFINITI CON RITO ABBREVIATO

<i>Anno di riferimento</i>	<i>n.</i>	<i>Importi</i>
2017	5	€ 367.856,39
2018	6	€ 69.680,45
2019	6	€ 301.082,96

**AZIONI A TUTELA DEL CREDITO
DAL 1° GENNAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2019**

TIPOLOGIA DI ATTI	NUMERO DI ATTI	IMPORTI GARANTITI	CATEGORIA DI BENI	
			MOBILI	IMMOBILI
sequestri <i>ante causam</i>	3	46.804.623,81	52	412
sequestri in corso di causa	3	616.875,00	1	3
azioni revocatorie	=	=	=	=
altre azioni a tutela	=	=	=	=
Totale 2019	6	47.421.498,81	53	415

ESECUZIONE SENTENZE RESPONSABILITÀ 2015-2019

Anno di riferimento	n. sentenze di condanna di I grado	n. sentenze condanna di I grado appellate	n. sentenze condanna di II grado	Importo di condanna di I grado (Sentenze passate in giudicato)*	Importo di condanna di II grado**	Importo recuperato nell'anno di riferimento in esito a sentenze esecutive di I e II grado anche pregresse, inclusi giudizi monitori
2015	28	15	1	1.216.956,66	211.062,02	286.497,85
2016	36	6	18	545.054,27	852.407,01	4.672.694,09
2017	36	7	14	1.545.282,08	1.389.801,82	427.785,21
2018	26	7	13	4.866.837,10	11.391.186,55	187.462,48
2019	45	8	23	534.309,86	7.364.600,55	3.007.661,28

RECUPERO COMPLESSIVO INTROITATO NELL'ANNO 2019

	<i>Importo</i>
Riparazioni spontanee	396.298,69
Rito abbreviato	123.196,79
Procedimento monitorio	12.196,38
Recupero da esecuzioni sentenze di I e II grado	3.007.661,28
<i>Totale</i>	3.539.353,14

INDICE

	Pag.
I. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE	
II. L'ATTIVITA' DELLA PROCURA REGIONALE PER IL VENETO	
1. L'analisi dei dati statistici	2
1.1 Il significativo numero delle archiviazioni e l'infondata tesi secondo la quale la responsabilità amministrativa sia ostativa ad un agire efficiente della P.A.	3
2. Le fattispecie di responsabilità finanziaria individuate	5
2.1 Il danno per violazione del dovere di esclusività di pubblici dipendenti in particolare nella sanità	5
2.2 Il c.d. 'danno alla concorrenza' in materia di appalti pubblici	6
2.3 Indebita utilizzazione di fondi pubblici destinati alla salvaguardia di Venezia	7
2.4 Danno conseguente a illegittima proroga di appalto per il servizio di smaltimento di rifiuti	8
2.5 Le azioni risarcitorie per il ristoro del danno all'immagine della p.a. conseguente a reati imputati a dipendenti e/o amministratori pubblici	8
2.6 L'intervento integrativo della procura contabile nella lotta alla corruzione: l'epilogo della vicenda del Mo.s.e.	9
2.7 Il rilevante danno erariale conseguente a illecita fruizione di incentivi per la produzione con fonti rinnovabili di energia elettrica	10
III. RINGRAZIAMENTIE CONCLUSIONI	11

TABELLE

INDICE